



Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

**Metodologia dell'attività di vigilanza e controllo
dell'Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione
di cui alla delibera n. 77/2013**

Indice

Premessa -----	3
Dati e informazioni oggetto della vigilanza e del controllo da parte dell’Autorità -----	3
Procedura di verifica -----	3
1. Predisposizione di una Scheda di rilevazione per la raccolta dei dati rilevati dai collaboratori dell’Autorità e di quelli attestati dagli OIV (o da strutture analoghe) -----	4
2. Verifica della pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione/società/ente della “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013”, del “Documento di attestazione” e della “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe” -----	4
3. Raccolta delle Griglie, dei Documenti di attestazione e delle Schede di sintesi in una apposita banca dati -----	5
4. Verifica della pubblicazione e della qualità dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione/società/ente e inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati riscontrati -----	5
5. Inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati attestati dall’OIV (o da struttura analoga)	6
6. Verifica comparativa fra i dati riscontrati dall’Autorità e quelli attestati dall’OIV (o da struttura analoga) -----	7
7. Predisposizione di un Rapporto di monitoraggio con gli esiti della verifica svolta -----	7
8. Richiesta di osservazioni sul Rapporto ai vertici istituzionali/societari, agli OIV (o strutture analoghe) e ai Responsabili della trasparenza/Responsabili per l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione -----	7
9. Recepimento delle osservazioni ricevute entro la data indicata dall’Autorità e successiva pubblicazione dei Rapporti di monitoraggio sul sito dell’A.N.AC. -----	8

Allegati

Allegato A	Selezione di un campione di amministrazioni, società ed enti.....	9
-------------------	--	----------

Premessa

Il presente documento si propone di illustrare la metodologia dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - nello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo sul rispetto della delibera n. 77/2013.

L'attività di vigilanza e controllo viene svolta dai collaboratori dell'Autorità attraverso la navigazione sui siti istituzionali e la verifica delle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) di un campione di amministrazioni, società ed enti, selezionati secondo i criteri indicati nell'**Allegato A – Selezione di un campione di amministrazioni, società ed enti**.

All'esito dei riscontri, che formeranno oggetto di una specifica interlocuzione con le singole amministrazioni individuate nel campione, l'Autorità si riserva di esercitare i poteri, anche di ordinanza, che le sono attribuiti dalla l. n. 190/2012 e dall'art. 45 d.lgs. n. 33/2013.

Dati e informazioni oggetto della vigilanza e del controllo da parte dell'Autorità

Gli obblighi di pubblicazione oggetto dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità vengono selezionati fra quelli individuati nella "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013" - Allegato 1 alla delibera n. 77/2013.

Procedura di verifica

La procedura di verifica delineata dall'Autorità nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sui siti istituzionali e sulle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) persegue l'obiettivo di standardizzare le modalità di verifica e di rendere comparabili i risultati dell'attività svolta.

Per ogni amministrazione selezionata i collaboratori dell'Autorità svolgono le seguenti attività:

1. predisposizione di una Scheda di rilevazione per la raccolta dei dati esaminati dai collaboratori dell'Autorità e di quelli attestati dagli OIV (o da strutture analoghe);
2. verifica della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente della "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013", del "Documento di attestazione" e della "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe";
3. raccolta delle Griglie, dei Documenti di attestazione e delle Schede di sintesi in una apposita banca dati;
4. verifica della pubblicazione e della qualità dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente e inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati riscontrati;
5. inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati attestati dall'OIV (o da struttura analoga);

6. verifica comparativa fra i dati riscontrati dall'Autorità e quelli attestati dall'OIV (o da struttura analoga);
7. predisposizione di un Rapporto di monitoraggio con gli esiti della verifica svolta;
8. richiesta di osservazioni sul Rapporto ai vertici istituzionali/societari, agli OIV (o strutture analoghe) e ai Responsabili della trasparenza/Responsabili per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione;
9. recepimento delle osservazioni ricevute entro la data indicata dall'Autorità e successiva pubblicazione dei Rapporti di monitoraggio sul sito dell'A.N.AC.

1. Predisposizione di una Scheda di rilevazione per la raccolta dei dati rilevati dai collaboratori dell'Autorità e di quelli attestati dagli OIV (o da strutture analoghe)

La raccolta dei risultati delle verifiche svolte dai collaboratori dell'Autorità e dagli OIV (o strutture analoghe) viene effettuata utilizzando una Scheda di rilevazione appositamente predisposta, con l'indicazione della data di verifica, della sigla e della denominazione del soggetto controllato.

La Scheda di rilevazione è articolata in sotto-schede, in cui vengono riportati sia i dati rilevati dai collaboratori dell'Autorità sia i dati attestati dagli OIV (o strutture analoghe).

2. Verifica della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente della "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013", del "Documento di attestazione" e della "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe"

I collaboratori dell'Autorità verificano l'avvenuta pubblicazione della "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013", del "Documento di attestazione" e della "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe" sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali" – sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga". Gli esiti della verifica, annotati nella Scheda di rilevazione, vengono ricondotti alle seguenti quattro possibilità:

- a) la Griglia, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non risultano pubblicati sul sito istituzionale;
- b) almeno uno dei tre documenti previsti (Griglia, Documento di attestazione, Scheda di sintesi) non risulta pubblicato sul sito istituzionale (in tal caso vengono annotati, in un campo "Note" appositamente predisposto, i documenti pubblicati e quelli non pubblicati);
- c) la Griglia, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi risultano tutti pubblicati ma in un'altra sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" oppure in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente" (in tal caso vengono annotate la sezione e la sotto-sezione in cui è avvenuta la pubblicazione);
- d) la Griglia, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi risultano pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga", appositamente costituita all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

3. Raccolta delle Griglie, dei Documenti di attestazione e delle Schede di sintesi in una apposita banca dati

Qualora pubblicate, le Griglie di rilevazione al 31 dicembre 2013, i Documenti di attestazione e le Schede di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture analoghe vengono inserite in una banca dati appositamente costituita. Tali dati sono utilizzati per successive elaborazioni, anche di tipo statistico.

4. Verifica della pubblicazione e della qualità dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente e inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati riscontrati

La verifica dei collaboratori dell'A.N.AC. riguarda gli obblighi di pubblicazione selezionati dall'Autorità fra quelli specificatamente individuati nella "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013" – Allegato 1 alla delibera n. 77/2013.

Per ogni obbligo selezionato viene verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste e, nella Scheda di rilevazione, viene indicato un valore compreso fra 0 e 2 o fra 0 e 3, secondo i medesimi criteri forniti agli OIV (o strutture analoghe) e resi noti nel documento "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione" - Allegato 4 alla delibera n. 77/2013.

Per agevolare la compilazione della Scheda di rilevazione e ridurre il rischio di errori, per ogni cella vengono preimpostati i possibili valori da attribuire. Qualora uno specifico obbligo non sia ritenuto applicabile all'amministrazione/società/ente oggetto di verifica, nella relativa casella viene inserito il valore "n/a" ossia non applicabile. A titolo di esempio, l'obbligo di pubblicazione relativo ai dirigenti di cui all'art. 41, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applica esclusivamente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: tale obbligo risulterà, pertanto, non applicabile a tutte le tipologie di amministrazioni diverse dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

In particolare, per ogni obbligo selezionato dall'Autorità fra quelli specificatamente individuati nella "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013" – Allegato 1 alla delibera n. 77/2013, si procede a verificare:

- la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- la completezza (qualità)¹;
- l'aggiornamento (qualità)²;
- il formato di pubblicazione (qualità)³.

¹ Si veda l'Allegato 2 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

² Si veda l'Allegato 2 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

³ Si veda l'Allegato 2 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

4.1. PUBBLICAZIONE

La verifica della pubblicazione dei dati viene effettuata sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente, con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente" e, se ritenuto necessario, alle altre sezioni in cui il sito risulta articolato.

4.2. COMPLETEZZA

La verifica della completezza dei dati pubblicati viene effettuata, per tutte le amministrazioni, le società e gli enti selezionati, sia con riferimento al contenuto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, sia con riferimento agli uffici interni in cui l'amministrazione/società/ente risulta articolata/o.

Al fine della verifica di completezza rispetto al contenuto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Autorità, non potendo conoscere la totalità dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione per ogni amministrazione (es. numero delle tipologie di procedimento, numero dei dirigenti ecc.), prende in considerazione quanto pubblicato dall'amministrazione/società/ente sul proprio sito istituzionale (salvo macroscopiche evidenze) e, sulla base di quanto pubblicato, effettua una verifica in merito al rispetto del contenuto del singolo obbligo come previsto dalla norma.

Al fine della verifica di completezza rispetto agli uffici in cui l'amministrazione/società/ente risulta articolata/o, l'Autorità, per gli aspetti attinenti alla struttura organizzativa delle amministrazioni, prende atto dei dati ad essi relativi pubblicati sul sito istituzionale e dei dati esposti nel *Piano della Performance*. Per le amministrazioni e gli enti articolati con uffici interni, periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi, la verifica di completezza dei dati pubblicati viene condotta anche con riferimento a tali strutture, su un campione di uffici, articolazioni e Corpi che saranno successivamente resi noti dall'Autorità, selezionati anche tenendo conto di quanto indicato dagli OIV (o strutture analoghe) nella Scheda di sintesi.

4.3. AGGIORNAMENTO

La verifica in oggetto riguarda la data di aggiornamento sia della pagina web, sia dei dati pubblicati.

4.4. APERTURA FORMATO

La verifica in oggetto riguarda il formato di pubblicazione dei dati.

5. Inserimento nella Scheda di rilevazione dei dati attestati dall'OIV (o da struttura analoga)

Al termine della verifica svolta dai collaboratori dell'Autorità sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente, nella Scheda di rilevazione vengono inseriti anche i dati attestati dall'OIV (o da struttura analoga) nella Griglia di rilevazione.

6. Verifica comparativa fra i dati riscontrati dall'Autorità e quelli attestati dall'OIV (o da struttura analoga)

In questa fase i collaboratori dell'Autorità procedono alla verifica comparativa fra quanto riscontrato d'ufficio attraverso la navigazione sul sito istituzionale dell'amministrazione/società/ente e quanto attestato dall'OIV (o da struttura analoga) nella Griglia di rilevazione.

Tale attività consente di formulare una valutazione sulla qualità delle Griglie e delle Attestazioni predisposte dagli OIV (o da strutture analoghe) e viene effettuata per ogni obbligo oggetto di analisi.

I collaboratori dell'Autorità, per ogni amministrazione/società/ente, analizzano la tabella di riscontro fra le proprie rilevazioni e quelle degli OIV (o di strutture analoghe) ed effettuano il calcolo della percentuale di concordanza, pari al rapporto fra le rilevazioni concordanti e quelle complessivamente effettuate. Utilizzando la percentuale ottenuta, viene definito il grado di concordanza fra le rilevazioni dell'A.N.AC. e dell'OIV (o struttura analoga), in base alla seguente scala:

- 1) Alto: concordanza di una percentuale di rilevazioni superiore al 67%;
- 2) Medio: concordanza di una percentuale di rilevazioni compresa fra il 34 e il 66%;
- 3) Basso: concordanza di una percentuale di rilevazioni inferiore o pari al 33%.

7. Predisposizione di un Rapporto di monitoraggio con gli esiti della verifica svolta

Al termine delle attività di controllo, l'Autorità predispone per ogni amministrazione/società/ente un Rapporto di monitoraggio con gli esiti della verifica svolta.

8. Richiesta di osservazioni sul Rapporto ai vertici istituzionali/societari, agli OIV (o strutture analoghe) e ai Responsabili della trasparenza/Responsabili per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Il Rapporto di monitoraggio viene inviato ai vertici istituzionali/societari di ciascuna amministrazione/società/ente sottoposta a verifica, agli OIV (o strutture analoghe) e ai Responsabili della trasparenza/Responsabili per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, al fine di avviare un confronto e favorire il percorso di adeguamento alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013.

9. Recepimento delle osservazioni ricevute entro la data indicata dall'Autorità e successiva pubblicazione dei Rapporti di monitoraggio sul sito dell'A.N.AC.

I Rapporti di monitoraggio, appositamente integrati con le eventuali osservazioni formulate dalle amministrazioni/società/enti destinatari, vengono pubblicati sul sito dell'A.N.AC.

All'esito dei riscontri, che formeranno oggetto di una specifica interlocuzione con le singole amministrazioni individuate nel campione, l'Autorità si riserva di esercitare i poteri, anche di ordinanza, che le sono attribuiti dalla l. n. 190/2012 e dall'art. 45 d.lgs. n. 33/2013.

Roma, 24 febbraio 2014

Selezione di un campione di amministrazioni, società ed enti

Il fine dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sulle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) è quello di ottenere, per ogni tipologia di amministrazioni, società ed enti selezionati, un quadro della situazione relativa alla pubblicazione degli obblighi specificatamente individuati tra quelli specificati dalla delibera n. 77/2013 – Allegato 1.

Tenuto conto dell'elevata numerosità dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicazione, dei costi connessi alla verifica e delle limitate risorse a disposizione dell'Autorità, l'attività di vigilanza e controllo si concentra su un numero limitato di soggetti, individuati anche tramite il ricorso a procedure di campionamento che consentano di includere nel campione soggetti presenti sull'intero territorio nazionale e di diverse dimensioni.

L'obiettivo è quello di selezionare un campione di amministrazioni/società/enti, che non ha la pretesa di essere statisticamente rappresentativo, bensì soltanto indicativo dell'universo di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle norme in materia di pubblicazione dei dati.

Per ogni tipologia di amministrazioni, società ed enti saranno successivamente resi noti, nello specifico, la metodologia e i criteri di campionamento adottati per la selezione dei soggetti sottoposti all'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.